



# BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375

via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA

Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656

[www.iisbelluzzifioravanti.gov.it](http://www.iisbelluzzifioravanti.gov.it) - [bois02300g@istruzione.it](mailto:bois02300g@istruzione.it)

## REGOLAMENTO DI ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETÀ Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 92 del 21 febbraio 2017

### Art. 1 - PREMESSA

In attuazione dell'art. 3 della Costituzione, la scuola si attiva per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla formazione.

Al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione ad attività diverse (viaggi e visite di istruzione, viaggi di studio all'estero, uscite didattiche brevi, mostre e spettacoli, ecc.) previste dall'Offerta formativa dell'Istituto e che richiedono la partecipazione anche economica degli studenti, è costituito uno specifico Fondo di solidarietà da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali e/o familiari di particolare disagio o comunque di difficoltà.

### Art. 2 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Viene costituito il fondo di solidarietà a cui possono accedere gli alunni con famiglie in difficoltà economica.

Il fondo, il cui funzionamento (fasce di reddito e relative percentuali di rimborso erogate, eventuali voci escluse dal rimborso e accesso al contributo) è determinato annualmente dal Consiglio di Istituto, viene gestito direttamente dal Dirigente scolastico (tramite l'ufficio di segreteria).

Il Dirigente scolastico invierà al Consiglio di Istituto una relazione sull'utilizzo del fondo almeno una volta all'anno, al termine delle attività per cui è stato istituito.

### Art. 3 - COMPOSIZIONE DEL FONDO E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

La quota del fondo di solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti di norma annuali o con delibere straordinarie a seconda delle risorse disponibili.

Contribuiscono all'arricchimento del fondo:

- contributi liberali individuali o di gruppo da parte del personale scolastico, studenti e genitori ed anche di persone, enti ed associazioni esterne;
- eventuali residui attivi derivanti da economie sulle spese relative alle attività svolte negli anni precedenti (viaggi e visite di istruzione, stage linguistici all'estero, ecc...);
- un contributo annuale pari al 5% del contributo volontario degli alunni;
- trasferimenti di risorse specifiche per l'assistenza scolastica erogate dall'Ente locale (Quartiere, Comune, Città Metropolitana).

### Art. 4 - AVENTI DIRITTO

Possono fruire del fondo di solidarietà solo gli studenti iscritti al nostro Istituto, regolarmente frequentanti che, alla data della domanda, dimostrino un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole desunto sia dall'ultima valutazione di condotta disponibile, con voto non inferiore a "otto", sia da verbali, giudizi o segnalazioni espressi nel Consiglio di Classe o con altre forme documentate.

La richiesta di contributo deve essere presentata al Dirigente Scolastico e tale presentazione deve avvenire all'atto della comunicazione dei costi del viaggio/attività.

Le domande devono essere sottoscritte dai genitori dello studente interessato o da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di non avere ottenuto altri contributi o borse di studio erogati da Enti pubblici o privati.

I Docenti del Consiglio di classe possono comunque segnalare al Dirigente scolastico situazioni di difficoltà economica, emerse in sede di consiglio di classe o coordinamento, che siano di ostacolo alla fruizione dell'offerta formativa.

#### **Art. 5 - MODALITÀ E LIMITI DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ**

I genitori e/o gli studenti che intendono accedere al contributo devono presentare formale richiesta al Dirigente Scolastico, nelle forme e modalità previste all'art. 4, corredata dalle seguenti certificazioni:

- a) ISEE, attestante la situazione patrimoniale del nucleo familiare;
- b) autocertificazione attestante la corrispondenza della situazione patrimoniale riportata nell'ISEE alla data di presentazione della domanda di contributo o delle situazioni di variazione patrimoniale intervenute (vedi fac-simile).

Le fasce di reddito e le relative percentuali di rimborso erogate dal fondo di solidarietà, così come eventuali voci escluse dal rimborso, sono fissate dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili.

Il contributo è espresso in percentuale rispetto al costo complessivo dell'attività (comprensivo dei costi di trasporto, soggiorno, ingressi a mostre e musei, ecc.).

Per l'assegnazione dei contributi si procederà dalle fasce più basse sino ad esaurimento della quota del fondo stanziato dal C.d.I.

#### **Art. 6 - GRADUATORIA.**

La graduatoria in base alle richieste pervenute è predisposta dal Dirigente scolastico con il supporto del personale da lui eventualmente nominato.

In caso di insufficienza di fondi rispetto alle richieste, verranno erogati i benefici agli studenti che si trovano nella situazione reddituale più sfavorevole, se non abbiano già usufruito del beneficio nel corso dello stesso anno scolastico.

In caso di parità di situazioni, verranno erogati i benefici agli studenti che non ne abbiano ancora goduto o, in subordine, che ne abbiano goduto in un minor numero di occasione o, ancora, agli studenti degli ultimi anni.

#### **Art. 7 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.**

Il contributo è concesso dal Dirigente Scolastico, previa analisi istruttoria che dovrà accertare che le domande siano pervenute entro i termini ed il possesso dei requisiti minimi stabiliti negli articoli precedenti.

Il contributo non viene mai erogato sotto forma di danaro contante, ma sempre soltanto sotto forma di

abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario.

#### **Art. 8 - DEROGA**

Al Dirigente Scolastico è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate, relative all'importo da corrispondere, nei casi in cui ritenga di farlo, per la delicatezza della situazione e/o per la eccezionalità delle condizioni ricorrenti; di tale situazione è data puntuale informazione al Consiglio di Istituto.

#### **Art. 9 - SOMME NON UTILIZZATE**

Le somme non utilizzate confluiscono nello stesso Fondo, relativo all'anno successivo, incrementandolo.